



CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOLIDARIETÀ E DIRITTO" A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI).

PERIODO 01.01.2023 - 15.05.2023.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione delle attività e dei seguenti servizi minimi obbligatori nell'ambito del Progetto "Solidarietà e Diritto", che prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi minimi obbligatori di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Mediante il contratto di appalto, il Comune di Malnate, Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto" intende assicurare l'efficace ed efficiente erogazione dei suindicati servizi da rendersi a favore dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, presi in carico.

Il servizio è affidato in regime di appalto da parte del Comune di Malnate, Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto", che funge da Stazione Appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra il Comune di Malnate (di seguito definito "Stazione Appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "Appaltatore").

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di accoglienza integrata del SAI hanno come obiettivo principale il favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati accolti.

ART. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE

Il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

ART. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A seguire si rappresenta una descrizione dei servizi minimi da garantire di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, come meglio specificato ai sensi dell'art. 34 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale:

a) accoglienza materiale:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il Comune di Malnate, che nel contratto di appalto assume la natura giuridica di committente, opera in qualità di Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto", ai sensi dell'accordo di collaborazione tra i Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore. Al Comune di Malnate spetta la titolarità ed il coordinamento complessivo del Progetto "Solidarietà e Diritto" ed in particolare:

- la titolarità dei procedimenti e degli atti amministrativi relativi al progetto, in qualità di ente capofila;
- la rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- il raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- il coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- il monitoraggio, la ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

I Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore, in qualità di Enti Partner si assumono:

- l'onere di partecipare al progetto garantendo l'accoglienza, l'integrazione e la tutela legale delle famiglie sui propri territori supportati dall'ente gestore;
- si impegnano ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto sul proprio territorio;
- si impegnano a gestire con propri atti amministrativi la quota di finanziamento, come da piano finanziario analitico allegato al presente accordo per la realizzazione del progetto territoriale di competenza;
- si impegnano a partecipare al tavolo tecnico;

- si impegnano a garantire, ove richiesto, l'intervento della Polizia Locale.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE E CAPACITA' RICETTIVA

I beneficiari ammessi al Progetto "Solidarietà e Diritto" sono 30 di cui 21 appartenenti alla categoria "famiglie" (così meglio indicati: 4 nuclei composti da 4 persone ed 1 nucleo composto da 5 persone) e 9 alla categoria "uomini adulti", segnalati dal Ministero dell'Interno.

Gli appartamenti adibiti all'accoglienza sono ubicati nei territori dei Comuni partner, così come meglio specificato:

- in Malnate: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità al Comune di Malnate,
- in Venegono Inferiore: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità al Comune di Venegono Inferiore fino al 31.12.2022,
- in Venegono Inferiore: 4 posti per nucleo familiare, in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Samarate: 4 posti per uomini adulti, in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Samarate: 9 posti per nucleo familiare (2 appartamenti uno da 4 posti e uno da 5 posti), in disponibilità all'attuale Ente Gestore,
- in Gorla Minore: 5 posti per uomini adulti, in disponibilità all'attuale Ente Gestore.

A seguito del presente affidamento per i 4 posti per nucleo familiare occupati presso la struttura di Venegono Inferiore l'Appaltatore dovrà individuare una nuova struttura nei territori aderenti al progetto "Solidarietà e diritto" o su altro territorio limitrofo; in quest'ultimo caso, sarà necessario produrre formale disponibilità all'accoglienza dell'Ente Locale dove insiste la struttura. Per ciò che riguarda i requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019.

Per quel che riguarda i 9 posti per uomini adulti (2 appartamenti di cui uno da 4 posti e uno da 5 posti) e i 13 posti per nucleo familiare (3 appartamenti di cui due da 4 posti e uno da 5 posti) presso il Comune di Samarate, il Comune di Gorla Minore e il Comune di Venegono Inferiore, a seguito del presente affidamento, l'Appaltatore dovrà individuare cinque strutture – come sopra meglio specificate - nei territori aderenti al progetto "Solidarietà e diritto" o su altro territorio limitrofo oppure proseguire nell'utilizzo delle strutture attualmente in uso; nel caso in cui l'alloggio sia situato in un comune diverso da quello aderenti al progetto, sarà necessario produrre formale disponibilità all'accoglienza dell'Ente Locale dove insiste la struttura. Per ciò che riguarda i requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019. I contratti di locazione e/o di comodato d'uso delle suddette strutture, come indicate nell'offerta, da parte dell'Appaltatore, laddove non già esistenti, dovranno essere stipulati nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

ART. 7 - DURATA, AVVIO DEL SERVIZIO.

La durata dell'appalto riguarda il periodo 01.01.2023 -15.05.2023.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto, per il periodo dal 01.01.2023 al 15.05.2023, è fissato in € 135.421,20 esente IVA.

Il Comune di Malnate si impegna a rimborsare all'Appaltatore le spese, dietro presentazione di fattura fuori campo IVA, corredata dai giustificativi di spesa secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione, sulla base del numero delle persone ospitate e dei giorni di ospitalità.

L'Ente Gestore si impegna a sostenere i costi di locazione delle strutture messe dallo stesso a disposizione del progetto.

L'Ente Gestore è obbligato alla stipulazione di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/72, quando ne ricorrano le condizioni.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative ai servizi e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi e in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, così come indicato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, con i requisiti minimi indicati ai paragrafi successivi. L'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'Appaltatore, tenuto conto delle prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale adibito ai servizi con l'indicazione per ciascuno della figura professionale, della qualifica, del titolo di studio, nonché dei rispettivi orari di servizio, con indicazione dei relativi monte ore settimanali. Eventuali sostituzioni del personale dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante, prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

L'Appaltatore si obbliga, previa autorizzazione del direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare mai l'interruzione dei servizi ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a quindici giorni consecutivi in cui viene assicurato il medesimo servizio.

Salvo il caso di "temporanea assenza", eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nei servizi, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente all'Appaltatore.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'Appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Riguardo al personale utilizzato, l'Appaltatore si obbliga:

- a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
- a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D.Lgs. 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto del "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

ART. 10 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve nominare un Coordinatore del servizio cui affidare il coordinamento tecnico di tutti i servizi affidati in appalto.

Il Coordinatore è responsabile della completa realizzazione del servizio affidato, sia da punto di vista degli obiettivi sia dal punto di vista dell'organizzazione del personale e dei mezzi.

In particolare il Coordinatore deve assicurare:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché il raccordo con i livelli operativi dei Comuni;
- la gestione ed il controllo del personale, garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;
- il raccordo con i Comuni in merito agli aspetti amministrativo - contabili relativi ai beneficiari;
- la partecipazione alla programmazione e alla verifica/monitoraggio dei servizi, anche attraverso gli incontri periodici di coordinamento nell'ambito del Progetto;
- il monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione;

ART. 11 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) garantire un equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'Equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi

- pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- c) garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
- e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi.

ART. 12 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile dell'appalto, cui affidare la direzione del servizio nel suo complesso e la responsabilità di rappresentarlo nei confronti della stazione appaltante per la gestione operativa del Capitolato speciale di appalto.

Il Responsabile dell'appalto deve possedere un'esperienza, almeno triennale, in appalti analoghi.

Deve garantire la reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio avendo responsabilità primaria nel garantire la corretta erogazione delle prestazioni richieste, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti, e la rispondenza dei processi lavorativi attuati alle prescrizioni di legge e del presente capitolato ed avvalendosi del Coordinatore del servizio.

Il Responsabile dell'appalto, inoltre, rappresenta l'Appaltatore nei confronti degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo; partecipa ai momenti di confronto con le Amministrazioni Comunali.

Il Responsabile dell'appalto è referente per gli aspetti amministrativo-contabili nel rapporto con la Stazione Appaltante.

Tutte le comunicazioni fatte dalla stazione appaltante al Responsabile dell'appalto si intendono, a tutti gli effetti, rivolte direttamente all'Appaltatore stesso.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) l'Appaltatore provvederà a nominare entro 24 ore un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti, dandone immediata comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Art. 13 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione Comunale prima dell'affidamento del servizio provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. A tal fine, secondo quanto disposto dall'allegato XVII del sopra citato decreto legislativo, l'aggiudicatario dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 14 - Impegni del Comune

Il Comune di Malnate individua al proprio interno un referente che si interfacerà direttamente con il coordinatore del progetto.

Il Comune si impegna:

- alla rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- al raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- al coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- al monitoraggio, alla ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

Si impegna, altresì, ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto.

ART. 15 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore svolgerà il servizio richiesto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, all'uopo dovrà attivarsi nel prendere tutte le precauzioni necessarie e sufficienti al buon andamento dello stesso e rispettare, in particolare, la normativa vigente in materia.

La Cooperativa si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale.

A carico della cooperativa rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nell'effettuazione del servizio e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

A tali fini, l'Ente Gestore deve costituire per l'intera durata del servizio una assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'espletamento dei servizi in oggetto con massimale almeno pari ad € 1.500.000,00.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione. Qualunque ritardo dovrà essere prontamente comunicato al Referente del Comune.

ART. 16 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'aggiudicatario in applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro oggetto dell'appalto. Tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà essere formato ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, a cura dell'appaltatore.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva secondo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 18 – PAGAMENTI E TRACCI ABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente Gestore si impegna a sostenere i costi di locazione delle strutture messe dallo stesso a disposizione del progetto.

Il Comune si impegna a rimborsare le spese, dietro presentazione di fattura fuori campo IVA, corredata dai giustificativi di spesa secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura previo accertamento da parte del responsabile del procedimento delle prestazioni effettuate rispetto a quanto previsto dal contratto e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario.

Entro 30 giorni dalla rendicontazione finale, corredata di tutti i giustificativi a riguardo, verrà effettuato il conguaglio. E' inteso che il conguaglio potrà essere sia positivo che negativo. In questa seconda ipotesi si procederà a non corrispondere il saldo dovuto e, qualora non fosse sufficiente, a non procedere alle erogazioni successive.

La ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'Appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

ART. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

L'Appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi, compresi gli utenti, derivanti direttamente o indirettamente dall'espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

Qualora l'Appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si

espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'Appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e alle allegate Linee Guida;
- al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
- al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, al D.lgs. n. 51/2018 e al D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018;
- alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 per i contratti di servizio;

ART. 22 - PENALI

Nel caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, fermo restando l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di provvedere con urgenza alla risoluzione del problema verificatosi, la stessa sarà passibile di una penale da € 300,00 a € 1.200,00 da determinarsi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante in base alla gravità della fattispecie.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si elencano le seguenti fattispecie e le relative penali applicabili:

Penale fino a un massimo di 1.200 Euro:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- impiego personale non avente i requisiti previsti;

Penale fino a un massimo di 600 Euro:

- ritardi/anticipi alle fermate;
- modifiche alle fermate non autorizzate dal Comune;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
- comportamenti negligenti da parte degli operatori che possano causare situazioni di pericolo per i minori;

La contestazione scritta, inviata dal responsabile dell'area tramite pec, fisserà un termine (da considerarsi perentorio) entro il quale l'aggiudicatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni e ottemperare alla prescrizione violata, nonché rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Se le controdeduzioni prodotte non saranno considerate idonee a giustificare gli inadempimenti, verrà applicata la penale.

La penale sarà trattenuta dall'importo del primo corrispettivo da corrispondere o dalla garanzia definitiva o con escussione della garanzia definitiva. Laddove venga escussa la garanzia definitiva in conseguenza dell'applicazione della penale, è obbligo dell'appaltatore reintegrare la garanzia.

ART. 23 - Risoluzione del contratto

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione:

- nel caso in cui si accertino inadempienze gravi;

- nel caso in cui si verificano, per colpa dell'ente attuatore, irregolarità e negligenze gravi da pregiudicare la gestione del servizio, ovvero l'ente attuatore ne abbandoni la gestione;
 - vengano a mancare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
- mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o pec.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali

alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la imitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 25 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI – ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con specifico atto che definisce i compiti del Responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto.

Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'Appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è GQIG8C.

ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, da registrarsi in caso d'uso. Le spese contrattuali saranno poste a carico della ditta aggiudicataria (marche da bollo).

La scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B al DPR 642/72, nei casi previsti dalla legge.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie in merito alla esecuzione del contratto, laddove non si raggiunga un accordo tra le parti, la soluzione sarà demandata al Foro di Varese.

ART. 28 - Liberatoria

L' ente gestore si impegna a lasciare indenni i Comuni da eventuali rivalse che potrebbero derivare da proprie inadempienze o dei soggetti con esso collaboranti, conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Enza Calcagno

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "

